

*Legge e Statuto
del
Consorzio dell'Oglio*

R.D.L. 4 Febbraio 1929, n. 456

Convertito nella Legge 27 Giugno 1929, n. 1189

**Istituzione in Brescia del CONSORZIO DELL'OGLIO
per la regolazione del Lago d'Iseo**

* * *

Vista la legge 18 dicembre 1927, n. 2595 che ha convalidato il R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161, concernente le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, dando facoltà al Governo del re di coordinare in testo unico le norme emanate, con le modifiche e le integrazioni occorrenti;

viste le domande di concessione per la regolazione del lago d'Iseo e l'utilizzazione irrigua ed industriale dell'Oglio, presentate a norma del Regio decreto sopracitato;

visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare mediante organizzazione obbligatoria ed unitaria degli interessati e coll'intervento dei rappresentanti dell'autorità governativa, la più pronta realizzazione dell'opera regolatrice del deflusso lacuale, e la più equa ripartizione delle acque ricavabili dall'invaso a salvaguardia degli interessi pubblici;

visto il voto 14 ottobre 1928 del Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale;

sentito il consiglio dei Ministri;

sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'economia nazionale;

abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito, con sede in Brescia, col nome "Consorzio dell'Oglio" un ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo, per l'esecuzione delle opere di presidio e di sistemazione conseguenti all'esercizio della chiusura lacuale e per il coordinamento e la disciplina delle utenze dell'acqua del lago e del suo emissario.

Art. 2

(sostituito dalle disposizioni del R.D. 11 maggio 1942, n. 1033 riportato a pag. 7).

Art. 3

Tutte le opere e gli impianti affidati al Consorzio sono dichiarati di pubblica utilità ed obbligatori ad ogni effetto di legge. Alla loro esecuzione sono applicabili le disposizioni dell'art. 25 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni di acque pubbliche, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595.

Art. 4

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ripartisce a carico di coloro che vi hanno interesse, in proporzione al vantaggio rispettivo, le spese per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere indicate nell'art. 1 e quelle per il regolare funzionamento dell'Istituto.

Il riparto è approvato con Decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, previa pubblicazione a mezzo del competente ufficio del Genio Civile per la presentazione di eventuali reclami da parte degli interessati, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 5

I contributi a carico degli interessati costituiscono oneri reali gravanti sugli immobili degli utenti consorziati; sono riscossi colle forme e con la procedura privilegiata stabilita dalla legge per la riscossione delle imposte dirette e godono privilegio di fronte a qualunque altro credito dopo il tributo fondiario.

Art. 6

Il Consorzio può emettere obbligazioni o titoli fruttiferi, previa autorizzazione dei Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

A garanzia del rimborso dei prestiti fatti dal Consorzio, valgono, a favore dei mutuantì le disposizioni stabilite per la riscossione delle contribuzioni.

Art. 7

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la Banca nazionale del lavoro e della cooperazione, le Casse di risparmio, i Monti Pietà e tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa sono autorizzati a fare mutui e ad acquistare le obbligazioni ed i titoli emessi dal Consorzio.

Art. 8

Tutti gli atti e contratti compiuti dal Consorzio, entro i limiti degli scopi indicati nel presente decreto, fatta eccezione delle cambiali, nonché degli atti giudiziari, sono esenti dalle tasse di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10; salvi gli ordinari emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 9

Per gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, Il Ministro per i lavori pubblici, udito il Consiglio superiore per i lavori pubblici, può promuovere il decreto Reale di scioglimento della Amministrazione dell'Ente e di nomina di un commissario Regio, i cui poteri, rinnovabili per semestre, non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 10

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale, sarà provveduto all'approvazione dello statuto dell'Ente, da proporre al Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Le disposizioni del presente decreto potranno essere estese, in quanto applicabili, alla costituzione di altri consorzi obbligatori per assicurare la più proficua utilizzazione di altri laghi o importanti bacini fluviali, fatta eccezione di tutto ciò che concerne il regime tributario.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 febbraio 1929.

VITTORIO EMANUELE

Regio Decreto 11 Maggio 1942, n. 1033

**Modificazioni all'Ordinamento Amministrativo
del CONSORZIO DELL'OGLIO**

* * *

Visto il R. decreto legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189, col quale fu istituito il Consorzio dell'Oglio per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago di Iseo, per la esecuzione delle opere di presidio e di sistemazione conseguenti all'esercizio della chiusa lacuale e per il coordinamento e la disciplina delle utenze dell'acqua, del lago e del suo emissario;

Visto lo statuto del suddetto Consorzio approvato con R. decreto 12 giugno 1931;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 1, comma I, n. 3;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;

Ritenuta l'opportunità di apportare modificazioni all'ordinamento amministrativo del Consorzio dell'Oglio allo scopo di uniformare la costituzione organica a quella degli enti similari «Consorzio del Ticino» e «Consorzio dell'Adda» costituiti per la regolazione dei laghi Maggiore e di Como;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

All'art. 2 del R.D.L. 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189, sono sostituite le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

Sono organi del Consorzio: l'Assemblea degli utenti, il Consiglio di amministrazione, il Comitato di presidenza, il Presidente e il Collegio dei revisori.

Art. 3

Fanno parte all'assemblea:

- a) i rappresentanti delle utenze dirette del bacino dell'Oglio a valle del lago d'Iseo, da includere nell'elenco consortile e paganti contributi consorziali, secondo le norme dello statuto;
- b) i rappresentanti del Consorzio dei rivieraschi del lago d'Iseo, del Consorzio della Franciacorta, del Consiglio provinciale delle Corporazioni di Bergamo e delle utenze che vengano ulteriormente costituite per l'uso delle acque del lago o del fiume Oglio.

Gli utenti indiretti potranno essere ammessi a far parte dell'Assemblea in via del tutto eccezionale, dietro specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione e su parere favorevole dell'Assemblea stessa.

Art. 4

Il Consiglio di amministrazione è costituito di:

- a) un presidente, nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici;
- b) due membri, di cui uno tecnico, nominati dal Ministro per i lavori pubblici.
- c) un membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e foreste;
- d) un membro nominato dal Ministro per le finanze;
- e) due membri nominati dal Ministro per le Corporazioni, su designazione delle Confederazioni nazionali fasciste degli agricoltori e degli industriali;
- f) quattro rappresentanti delle utenze consorziate, designati dall'Assemblea, in numero di tre fra gli utenti irrigui delle sponde dell'Oglio,

uno per ciascuno dei territori bresciano, bergamasco e cremonese, ed il quarto fra gli utenti industriali;

g) quattro rappresentanti delle provincie di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova in ragione di uno per ogni provincia, designati dalle rispettive amministrazioni.

Art. 5

Il presidente ed il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 6

Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente del Consorzio, da tre consiglieri scelti uno per ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, e da altri quattro membri del Consiglio di amministrazione scelti annualmente dal presidente del Consorzio, con ratifica del Ministro per i lavori pubblici, tra i consiglieri di cui alle precedenti lettere *f)* e *g)*.

Art. 7

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici, dal Ministro per le finanze, dall'Assemblea degli utenti. Esso dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

Art. 8

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di intesa con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto all'approvazione del nuovo statuto dell'Ente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1942.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Gorla - Di Revel Pareschi - Ricci.

Visto di Guardasigilli: Grandi.

**Approvazione del nuovo Statuto del Consorzio dell'Oglio
per la costruzione e l'esercizio dell'opera regolatrice
dell'invaso del Lago d'Iseo**

Il presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il R. D. 4-2-1929, n. 456, convertito nella legge 27-6-1929, n. 1189, con il quale è stato istituito il Consorzio dell'Oglio, per la costruzione e l'esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo, per la esecuzione delle opere di presidio e di sistemazione conseguenti all'esercizio della chiusa lacuale e per il coordinamento e la disciplina delle utenze del lago e del suo emissario;

Visto il R. D. 12-6-1931, con il quale è stato approvato lo Statuto del Consorzio dell'Oglio;

Visto il R. D. 11-5-1942, n. 1033, con il quale sono state introdotte alcune modifiche all'ordinamento amministrativo del Consorzio dell'Oglio;

Visto il D.P.R. 1-4-1978, n. 532, con il quale il Consorzio dell'Oglio è stato dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese ed inserito nella cat. 4° della tabella allegata alla legge 20-3-1975, n. 70;

Considerata la necessità di adottare un nuovo Statuto del Consorzio dell'Oglio, secondo il testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione di detto Consorzio, nella riunione del 19-10-1989;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro delle Finanze ed il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Sezione 2° del 20-3-1991, n. 279/91;

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del citato R. D. n. 1033/1942 e dell'art. 2, comma n. 2, della legge 12-1-1991, n. 13, concernente gli atti amministrativi da adottare nella forma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

E' approvato il nuovo Statuto del Consorzio dell'Oglio secondo il testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19-10-1989, che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 gennaio 1992

Il Presidente del Consiglio
Giulio Andreotti

Registrato alla Corte dei Conti, addì 15 maggio 1992
Registro n.16

*Decreto del Ministero dell'Ambiente
e della tutela del mare 25 giugno 2020*

VISTO il Regio decreto legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189 con cui è stato istituito, con sede in Brescia, il Consorzio dell'Oglio, per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago di Iseo;

VISTO il Regio decreto 5 febbraio 1934, n. 2181, con cui è stata disciplinata la concessione per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70 con la quale l'Ente autonomo Consorzio dell'Oglio è stato dichiarato ente pubblico non economico preposto a servizio di pubblico interesse;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 532, con il quale il Consorzio dell'Oglio è stato dichiarato ente pubblico necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTI gli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuiscono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le competenze dell'ex Ministero dei lavori pubblici in materia di risorse idriche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante "Operatività delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo";

VISTO l'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce che tutti gli enti pubblici provvedano all'adeguamento dei propri statuti e che, in particolare, prevedano che il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori siano composti da un numero massimo, rispettivamente, di cinque e tre membri;

VISTO l'articolo 27-bis, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012, che ammette che le modifiche statutarie siano adottate anche in deroga al

suddetto articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTA la legge 24 febbraio 2012, n. 14;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 9 gennaio 1992, con cui è stato approvato lo Statuto del Consorzio dell'Oglio e, in particolare, l'articolo 27 del suddetto Statuto, che assegna all'Assemblea degli utenti la competenza a deliberare le modifiche statutarie;

VISTO l'allegato verbale dell'Assemblea degli Utenti del 16 gennaio 2020, trasmesso con nota prot. n. 30689, del 23 gennaio 2020, con cui sono state approvate le modifiche statutarie;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'adozione del decreto che approvi le modifiche dell'attuale Statuto del Consorzio dell'Oglio, come approvate dall'Assemblea degli Utenti;

ACQUISITO il parere favorevole della Camera dei Deputati, comunicato con nota prot. n. 2020/0009334/GEN/TN, del 6 maggio 2020;

ACQUISITO il parere favorevole del Senato della Repubblica, comunicato con nota prot. n. 3162/S, del 13 maggio 2020;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione Statuto del Consorzio dell'Oglio)

1. È approvato il nuovo Statuto del Consorzio dell'Oglio secondo il testo approvato dall'Assemblea degli Utenti del 16 gennaio 2020, come da verbale di cui in premessa, qui allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Sergio Costa

Statuto del Consorzio dell'Oglio

CAPO I

SCOPI DEL CONSORZIO

Art. 1

Il Consorzio dell'Oglio, istituito con Regio Decreto Legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189, provvede:

- a) alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo;
- b) all'esecuzione delle opere di presidio e di sistemazione conseguenti all'esercizio della chiusa lacuale;
- c) al coordinamento, alla disciplina e alla vigilanza delle utenze del fiume Oglio e delle relative opere di derivazione e di condotta, nonché alla ripartizione e distribuzione delle acque fra le utenze medesime, in conformità ai titoli di ciascuna (decreto di riconoscimento o di concessione) e secondo le norme contenute nel regolamento di cui al successivo art. 34;
- d) il Consorzio può chiedere e ottenere concessioni di sistemazione idraulico-forestali, nonché di utilizzare le acque esuberanti dell'Oglio e tutte quelle altre che risultassero disponibili e utili ai fini della distribuzione ai consorziati.

Allo scopo della tutela della pescosità delle acque il Consorzio vigila perché siano osservate le norme vigenti.

Il Consorzio ha sede in Brescia.

Art. 2

Fanno parte del Consorzio quali consorziati:

- a) gli enti o le persone che hanno opere di presa diretta sul lago e sull'emissario, ed il cui diritto di utenza sia già riconosciuto o in corso di riconoscimento, oppure dipenda da una concessione già esistente;
- b) i futuri concessionari. Sulle domande di nuove concessioni il Consorzio dell'Oglio dovrà esprimere il suo parere alle Regioni competenti per le concessioni ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 112/1998, sulla base della compiuta istruttoria;
- c) gli enti o le persone che abbiano altrimenti interesse al godimento delle acque del lago o dell'emissario, dietro specifica deliberazione dell'Assemblea degli Utenti.

Art. 3

Il Consorzio deve compilare e tenere aggiornato l'elenco degli utenti.

L'elenco contiene, per ogni utente consorziato, i dati della rispettiva utenza cioè:

- a) il titolare dell'utenza;
- b) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto a derivare;
- c) i luoghi in cui si trovano la presa e la restituzione;
- d) l'uso a cui serve l'acqua;
- e) la quantità d'acqua derivata;
- f) la superficie generale irrigata od il quantitativo di energia idraulica nominale applicata come forza motrice.

Oltre all'elenco degli utenti, il Consorzio, tenuto conto della sua prevalente e specifica destinazione a scopi agricoli, deve compilare e tenere aggiornato un catasto dei terreni irrigati, con indicazione della proprietà servite e dei relativi turni od orari di irrigazione.

All'uopo gli utenti devono tenere in regola i propri catasti e comunicare al Consorzio le opportune notizie e le eventuali variazioni.

Elenco e catasto sono visibili presso la sede del Consorzio.

Art. 4

Le spese sono ripartite fra gli utenti consorziati secondo le risultanze del bilancio annuale del Consorzio, in proporzione del vantaggio derivante a ciascun utente dall'esecuzione dell'opera d'invaso.

In relazione a tale riparto il Consiglio di Amministrazione forma il ruolo di contribuenza, il quale viene pubblicato presso la sede del Consorzio ed entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Utenti.

Gli interessati possono presentare reclamo scritto al Consiglio di Amministrazione del Consorzio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore.

I reclami, insieme con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono trasmessi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per opportune decisioni.

È consentito però al Consiglio di Amministrazione di stabilire che, ancora prima della detta approvazione, ma dopo la procedura di pubblicazione prevista nel secondo capoverso, i contributi consorziali possano essere provvisoriamente messi in riscossione, osservate la formalità di cui al successivo art. 7.

Art. 5

È ammessa la revisione e riduzione del contributo consorziale, anche quando sia divenuto definitivo a termini del precedente articolo, qualora per sopravvenute circostanze si rendessero necessarie modificazioni sostanziali nella ripartizione e distribuzione delle acque o qualora nuovi concessionari venissero a far parte del Consorzio.

In tal caso detti concessionari, oltre al contributo ordinario dovuto da ciascun utente in proporzione al vantaggio rispettivo e secondo le risultanze del bilancio annuale, devono assumersi una quota parte dell'onere già sostenuto dai precedenti consorziati per la creazione dell'opera di invasio e delle opere conseguenti.

Con il regolamento di cui all'art. 34, comma 2 del presente Statuto sono stabilite le norme contabili e classificate le spese consorziali che, a seconda del particolare interesse cui rispondono, possono far carico a tutti i consorziati o a gruppi diversi o singole utenze, salvo concorso del Consorzio.

Art. 6

Qualora non fosse possibile determinare il contributo dovuto da ciascun utente a norma del precedente art. 4, primo comma, il Consiglio di Amministrazione può, per assicurare il regolare funzionamento del Consorzio, deliberare e stabilire, a carico dei consorziati, contributi provvisori con criteri prudenziali ed equitativi.

Tali contributi provvisori non pregiudicano gli opportuni conguagli da operarsi quando è determinato il reparto definitivo a norma del precedente art. 4.

Anche contro il ruolo dei contributi provvisori, che deve venire pubblicato nella sede del Consorzio per dieci giorni consecutivi, è ammesso reclamo da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta del contributo, al Consiglio di Amministrazione e, quindi, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che decide definitivamente.

Anche per le contribuzioni previste dal presente articolo può essere ordinata la provvisoria esecuzione, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, osservate le formalità previste nel seguente articolo.

Art. 7

I contributi a carico delle utenze consorziate costituiscono oneri reali gravanti gli immobili delle utenze stesse e dei loro utenti, e sono esigibili con le forme e con la procedura privilegiata delle Imposte Dirette e godono privilegio di fronte a qualunque altro credito dopo le imposte fondiarie.

Per la riscossione dei contributi sia definitivi che provvisori, il Consorzio dell'Oglio compila il ruolo di contribuenza delle utenze consorziate e, dopo la pubblicazione di cui al precedente art. 4, lo notifica alle utenze medesime per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Per le partite incluse nel ruolo del Consorzio dell'Oglio viene iscritto vincolo:

- a) sui ruoli delle utenze associate costituite in Consorzi elementari, gli esattori dei quali versano direttamente all'esattore del Consorzio

dell'Oglio, alle rispettive scadenze, le rate di contributo dovute allo stesso Consorzio dell'Oglio;

b) su immobili di proprietà delle altre utenze, purché di congruo valore indicati dalle utenze stesse e approvati dall'assemblea.

Ciascuna utenza consorziata, che sia costituita in consorzio elementare, è obbligata ad imporre a carico degli utenti suoi consorziati le quote di contributi risultanti nel ruolo emesso dal Consorzio dell'Oglio, nei riguardi del quale funziona come consorzio di contribuenza.

Sui ruoli del Consorzio dell' Oglio possono essere rilasciate delegazioni di pagamento a garanzia di finanziamenti provvisori e di mutui occorrenti per l'adempimento dei fini statutarî.

Le utenze consorziate, che siano costituite in consorzio elementare, sono obbligate — se richieste — a rilasciare sui propri ruoli le delegazioni di pagamento necessarie per garantire le operazioni anzidette contratte dal Consorzio dell'Oglio.

CAPO II
ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 8

Gli organi del Consorzio sono:

- 1) il Presidente
- 2) il Direttore
- 3) il Consiglio di Amministrazione
- 4) l'Assemblea degli Utenti
- 5) il Collegio dei Revisori

Art. 9

Il Presidente è il rappresentante legale del Consorzio.

Il Presidente è nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla base di comprovata esperienza e adeguata professionalità ai compiti previsti dal presente Statuto, fermo restando l'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto d'interesse.

Il Presidente dura in carica 4 anni e può essere rinnovato nell'incarico per una volta.

Art. 10

Per i casi di assenza o di impedimento, il Presidente designa il Consigliere che lo sostituisce. In difetto di designazione e in caso di vacanza, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età facente parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può affidare parte delle sue mansioni od incarichi per la trattazione di speciali questioni ad uno o più consiglieri anche se funzionari governativi.

Art. 11

Spetta al Presidente:

- 1) convocare il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Utenti e presiederne le sedute;

- 2) predisporre gli elementi per la trattazione degli argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea degli Utenti;
- 3) predisporre i regolamenti e le norme di massima da sottoporre al Consiglio;
- 4) vigilare sul regolare esercizio delle utenze secondo le leggi ed i regolamenti in vigore;
- 5) vigilare sull'osservanza della legge e dei regolamenti adottati dal Consorzio, predisporre la relazione sui risultati della regolazione del lago e sulla gestione consorziale;
- 6) sorvegliare la regolare tenuta dell'elenco degli utenti, del catasto terreni e dei ruoli di contribuenza;
- 7) adottare le determinazioni d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio;
- 8) decidere e disporre in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esuli dalle sue normali attribuzioni, nei limiti della competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso nella seduta prossima.

Art. 12

Il Direttore è il dirigente che provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, e adotta gli atti necessari a tal fine, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, nel rispetto delle attribuzioni assegnategli secondo la normativa vigente.

Art. 13

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 14

Compete al Direttore:

- 1) provvedere all'attuazione delle direttive generali e dei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione; assegnare agli Uffici e ai dipendenti gli Incarichi e le responsabilità di specifiche attività o gestioni, e attribuire le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

- 2) coordinare la realizzazione dei progetti esecutivi delle opere, lavori e forniture deliberati dal Consiglio ed adottare tutti i provvedimenti necessari alla loro esecuzione, compreso lo svolgimento degli appalti, licitazioni, trattative private o in economia secondo le direttive del Consiglio;
- 3) adottare gli atti e provvedimenti relativi all'organizzazione e al buon funzionamento degli Uffici secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- 4) dirigere, coordinare e controllare l'attività degli Uffici e dei dipendenti, esprimere le valutazioni ed applicare le misure disciplinari di legge;
- 5) adottare tutti i provvedimenti necessari all'instaurazione, gestione e cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del Consorzio;
- 6) adottare tutti gli atti di esercizio dei poteri di spesa entro i limiti delle previsioni del bilancio nonché tutti gli atti di acquisizione delle entrate;
- 7) predisporre gli elementi per la trattazione degli affari da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- 8) rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- 9) sovrintendere alla compilazione e revisione dell'elenco dei consorziati e del catasto delle utenze;
- 10) predisporre i ruoli delle contribuzioni consorziali e delle entrate patrimoniali da sottoporre al Consiglio e curarne la regolare riscossione;
- 11) provvedere ad ogni atto e azione necessaria all'espletamento delle procedure per acquisti ed alienazioni di beni immobili deliberati dal Consiglio;
- 12) predisporre annualmente lo schema del bilancio di previsione e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;
- 13) controllare che siano regolarmente tenuti aggiornati tutti i registri ed inventari di beni mobili ed immobili di pertinenza del Consorzio;
- 14) ogni altra attribuzione conferitagli dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dalla legge vigente.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente del Consorzio, da 6 membri:

- a) n. 4 rappresentanti delle Utenze irrigue secondo quanto previsto dall'art. 27;
- b) n. 2 rappresentanti delle Utenze idroelettriche secondo quanto previsto dall'art. 27.

La nomina a membro del Consiglio di Amministrazione è strettamente personale.

Art. 16

I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I Consiglieri deceduti, dimissionari o cessati dall'incarico per qualunque altra causa sono sostituiti qualora manchi più di un anno alle nuove nomine.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque non meno di due volte l'anno. Può essere convocato qualora due Consiglieri ne facciano richiesta scritta indicando gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri con le modalità aventi valore di notifica legale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza medesima e deve indicare gli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consorzio o, in caso di impedimenti di quest'ultimo, dal Consigliere da esso delegato, o in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore del Consorzio. In caso di impedimento del Direttore il Consiglio designa un segretario

scelto tra i consiglieri, o quando il Consiglio lo ritenga opportuno per la trattazione di speciali argomenti, funziona da segretario un consigliere designato da chi presiede.

Art. 19

Di ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione il segretario redige il processo verbale, che deve essere approvato al termine della seduta stessa o, in alternativa, l'approvazione sarà posta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva. Il registro dei verbali è conservato in apposito repertorio.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare se è presente almeno la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni vengono adottate se votate dalla maggioranza dei presenti.

I voti sono palesi fuorché nelle deliberazioni riguardanti persone fisiche.

Art. 21

Compete al Consiglio di Amministrazione deliberare:

- 1) sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio preventivo e sul conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- 2) sui provvedimenti afferenti alle spese il cui finanziamento impegni il bilancio dell'Ente;
- 3) sugli acquisti e alienazioni di immobili nei limiti di bilancio deliberati dall'Assemblea;
- 4) sui ricorsi avverso l'operato dell'amministrazione consorziale;
- 5) su eventuali ricorsi in ordine a vertenze che dovessero insorgere fra le utenze in materia di uso delle acque;
- 6) sulla formazione dei ruoli di contribuenza predisposti dal Direttore;
- 7) per approvare i progetti esecutivi di lavori e forniture nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei finanziamenti approvati

dall'Assemblea e disporre per la loro esecuzione nel modo più opportuno;

- 8) deliberare l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità ai sensi della normativa di settore vigente;
- 9) sugli argomenti che il Presidente ritiene di sottoporre sia di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno tre consiglieri.

Art. 22

L'Assemblea è formata da tutti gli utenti iscritti nei ruoli di contribuzione del Consorzio.

Art. 23

Ciascun utente consorziato può farsi rappresentare nell'Assemblea degli Utenti con mandato. I mandati sono rilasciati ai sensi della normativa vigente e sono validi per la durata sugli stessi indicata. I mandati sono depositati presso il Consorzio.

Art. 24

Non possono essere scelti come rappresentanti o delegati degli utenti nell'Assemblea degli Utenti:

- a) coloro che hanno la disponibilità di gestione di denaro del Consorzio, a garanzia della trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione;
- b) gli appaltatori e fornitori che abbiano rapporti in corso con il Consorzio;
- c) coloro ai quali è tolta la libera amministrazione dei loro beni;
- d) gli impiegati del Consorzio.

Art. 25

A giudizio dell'Assemblea degli Utenti, possono temporaneamente essere sospesi dal diritto di intervenire alle adunanze gli utenti morosi da oltre un anno nei pagamenti dovuti al Consorzio ed i contravventori alla disciplina consorziale.

Art. 26

La convocazione dell'Assemblea degli Utenti deve essere fatta con le modalità aventi valore di notifica legale a tutti gli utenti consorziati, non incorsi in decadenza, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, indicando il giorno, l'ora e il luogo di riunione, sia in prima sia in seconda convocazione, e gli oggetti da trattare. La seconda convocazione non può essere indetta meno di tre ore dopo la prima.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e ogni qualvolta il Presidente del Consorzio lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti utenti che rappresentino almeno il 25% dei voti.

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno il 60% dei voti in prima convocazione e almeno il 30% dei voti in seconda convocazione.

A ciascun utente consorziato spetta il numero di voti risultante dai parametri che seguono riferiti alle singole derivazioni dal fiume Oglio.

Per gli utenti irrigui, 1 voto fino a 30 moduli, 2 voti fino a 100 moduli, 3 voti oltre; per gli utenti industriali, 1 voto fino a 735 Kilowatt medi nominali, 2 voti fino a 1840 Kilowatt medi nominali, 3 voti oltre.

Alla seduta dell'assemblea possono assistere i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori.

Art. 27

L'Assemblea degli utenti è presieduta dal Presidente del Consorzio o dal Consigliere da questi delegato, o, in assenza di entrambi, dal consorziato più anziano.

Il Direttore del Consorzio svolge le funzioni di segretario o, in mancanza, il consorziato meno anziano di età.

Compete all'Assemblea:

- 1) deliberare Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- 2) deliberare i criteri di riparto dei contributi ed eventuali variazioni;
- 3) approvare il regolamento organico del Consorzio previsto all'art. 28 del presente Statuto;

- 4) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Ente;
- 5) eleggere quattro rappresentanti degli utenti irrigui nel Consiglio di Amministrazione, di cui tre scelti per ognuno dei tre territori bresciano, bergamasco e cremonese, di cui all'art. 4, lett. f) del R.D. 11-5-1942 n. 1033, il quarto scelto tra i soggetti proposti dalle Utenze irrigue;
- 6) eleggere due rappresentanti degli utenti idroelettrici nel Consiglio di Amministrazione;
- 7) eleggere un revisore dei Conti a norma dell'art. 7 dei R.D. 11-5-1942 n. 1033.

Ai fini delle competenze di cui al n. 5, 6 e 7, gli utenti, singolarmente o comunque riuniti, propongono quale rappresentante nel Consiglio di Amministrazione del gruppo cui appartengono uno o più candidati da sottoporre al voto dell'Assemblea. La designazione dei candidati deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali degli utenti proponenti e depositata nella sede consorziale almeno due giorni prima della riunione.

Con le medesime modalità gli utenti irrigui propongono quale loro quarto rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione uno o più candidati da sottoporre al voto dell'Assemblea.

In mancanza di preventive designazioni scritte, valgono le designazioni orali fatte nella riunione stessa. L'utente dispone del numero di voti spettantigli a norma del precedente art. 26 e non può votare più di un candidato per ognuno dei quattro gruppi di utenti stabiliti per legge.

Viene eletto per ciascuno dei quattro gruppi il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Secondo gli stessi principi e con analoghe modalità è designato ed eletto il rappresentante degli utenti nel Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 28

Le competenze e l'ordinamento degli Uffici, il Regolamento organico del personale e degli agenti consorziali, nonché il funzionamento dell'Amministrazione e dei servizi del Consorzio, sono disciplinati con regolamenti interni, predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea degli Utenti.

Art. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, nominati rispettivamente dall'Assemblea degli Utenti, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela dei Territorio e del Mare e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Esso dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti effettua il controllo amministrativo e contabile della gestione consortile. Esso esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e le variazioni al bilancio di previsione presentando per i suddetti documenti contabili una relazione al Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione ai Ministeri vigilanti. Il Collegio medesimo, che si riunisce almeno ogni quadrimestre per le verifiche di competenza ha l'obbligo di esercitare un'attività di vigilanza sulle operazioni del Consorzio.

I revisori possono assistere a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. Ciascun revisore ha facoltà di procedere individualmente ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento dell'attività del Consorzio.

Art. 30

Gli amministratori non contraggono obbligazioni personali nell'esercizio delle loro funzioni. Le spese che i membri del Consiglio di Amministrazione sostengono per l'adempimento delle loro funzioni sono rimborsate dal Consorzio.

A titolo di indennità per tutti gli altri oneri dipendenti dall'esercizio delle loro attribuzioni, al Presidente ed ai Consiglieri può essere determinata un'indennità onnicomprensiva dal Consiglio di Amministrazione, deliberata dall'Assemblea e sottoposta alla verifica dei Ministeri vigilanti.

CAPO III
GESTIONE CONSORZIALE

Art. 31

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e quelle degli altri organi del Consorzio che riguardano gli utenti consorziati, devono essere pubblicate nell'albo dell'Ufficio consorziale e negli albi delle Province interessate e rimanervi esposte per un periodo di dieci giorni consecutivi.

Gli utenti possono proporre reclamo al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione. Le contestazioni non sospendono l'esecuzione delle deliberazioni.

Art. 32

Ciascun utente consorziato, oltre all'ordinaria responsabilità a norma di legge, risponde di fronte al Consorzio di ogni fatto che pregiudichi il buon regime dell'invaso e dello svaso, ancorché le infrazioni alla disciplina consorziale avvengano per fatto dei suoi agenti, dipendenti od aventi causa.

Con regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea degli Utenti e, quindi, sottoposto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'esercizio dei previsti poteri di controllo e vigilanza, è disciplinato l'esercizio delle utenze e possono essere stabilite le modalità costruttive e di esercizio delle bocche di derivazione.

Art. 33

Senza pregiudizio dell'azione giudiziaria per l'ordinaria responsabilità a norma di legge e salvo il diritto del Consorzio per l'esecuzione di ufficio, è passibile di una sanzione pecuniaria nella misura da € 258,23 a € 5.164,57, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il consorziato che:

- 1) non esegua le disposizioni del Consorzio per la coordinazione e l'adattamento delle sue utenze oppure vari o alteri in qualsiasi modo, senza legittima autorizzazione, le opere di presa, condotta, raccolta, distribuzione e scarico delle acque;

- 2) derivi abusivamente acque lacuali e dell'emissario, o ne provochi o favorisca in qualunque modo disperdimenti o derivazioni, oppure effettui invasi e svassi abusivi per creazione di forza motrice. In questo caso il Presidente farà rilevare l'entità dell' invaso ed il relativo verbale potrà servire per il risarcimento del danni;
- 3) contravvenga alle disposizioni emanate per la tutela della pesca;
- 4) non denunci esattamente le utenze di cui disponga e gli immobili che se ne avvantaggiano;
- 5) avvii verso terzi procedure di contrasto agli atti del Consorzio senza aver prima presentato un reclamo al Consiglio di Amministrazione.
- 6) violi in qualunque maniera le disposizioni statutarie o regolamentari del Consorzio.

Art. 34

Le contravvenzioni sono contestate, notificate e accertate dal Presidente del Consorzio nel rispetto della normativa prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, salvo reclamo al Consiglio di Amministrazione nei 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Le sanzioni pecuniarie sono esatte con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi.

Il Consorzio è inoltre soggetto alle prescrizioni che lo Stato può emanare per il buon regime delle acque del lago e dell'emissario, per la difesa e a conservazione delle sponde, per la disciplina delle derivazioni e quant'altro, al sensi dell'art. 2 della legge 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni.

Art. 35

Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il presente Statuto abroga e sostituisce il vecchio Statuto approvato con D.P.C.M. 9 gennaio 1992.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto gli organi di amministrazione e controllo del Consorzio decadono e saranno ricostituiti secondo le nuove norme statutarie.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 24/08/2020

Indice

R.D.L. 4 febbraio 1929, n. 456 - Istituzione in Brescia del Consorzio dell'Oglio	pag.	3
R.D. 11 maggio 1942, n. 1033 - Modificazioni all'Ordinamento Amministrativo del Consorzio dell'Oglio.	»	7
D.P.C.M. 9 gennaio 1992 - Approvazione dello Statuto del Consorzio dell'Oglio	»	10
D.M. 25 giugno 1920 - Approvazione dello Statuto del Consorzio dell'Oglio	»	12
Statuto del Consorzio dell'Oglio.	»	15
Capo I - Scopi del Consorzio	»	15
Capo II - Organi del Consorzio	»	20
Capo III - Gestione Consorziale	»	29